

**Discorso relativo alla pubblicazione dei parametri di riferimento
del Consiglio federale concernenti la regolamentazione TBTF, 6 giugno 2025**

Marlene Amstad, Presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA

Primato della prevenzione, no a una casco totale e ponderazione politica degli interessi

Signora presidente della Confederazione Keller-Sutter,
Signora Vicecancelliera,
Presidente Schlegel,
Stimati rappresentanti dei media,
Gentili Signore e Signori,

con la pubblicazione in data odierna dei parametri di riferimento del Consiglio federale si intraprende ora un passo importante nel processo politico per una corretta legislazione in ambito bancario. Dal punto di vista della vigilanza, desidero sottolineare tre punti.

Primo: nelle crisi bancarie succede tipicamente che ancora prima che insorgano problemi di liquidità o di capitale, emergono lacune nella cultura dei rischi, nel modello operativo e nella *governance* di un istituto finanziario. Per ridurre il rischio di una crisi bancaria, risultano decisive misure **di prevenzione** sancite dalla legge. I parametri di riferimento del Consiglio federale prevedono misure mirate. A titolo di esempio ne nominerò quattro.

L'introduzione di un **regime di responsabilità** ci avvicina a una causa che è rimasta aperta dall'ultima crisi finanziaria: le figure dirigenziali devono poter essere chiamate a rispondere più facilmente in caso di comportamento scorretto. Da anni un tale regime di responsabilità ha già dato i propri frutti in altre piazze finanziarie importanti, mostrando una chiara azione preventiva. In Svizzera il regime di responsabilità deve essere strutturato in modo tale da adeguarsi alla dimensione e alla complessità dell'istituto finanziario in questione. Inoltre, la FINMA in caso di violazioni delle regole deve, una volta concluso un procedimento, poter **comunicare pubblicamente** in merito all'istituto coinvolto. Ciò soddisfa a nostro parere il desiderio legittimo da parte del pubblico. Anche **la competenza** della FINMA **di infliggere multe** è prevista nei parametri di riferimento del Consiglio federale. I comportamenti scorretti devono poter essere sanzionati dall'autorità competente per la licenza. Ciò sortisce un chiaro effetto di segnalazione.

Questi tre esempi illustrano l'orientamento strategico di queste misure preventive: in caso di violazioni delle regole non deve essere ripristinata soltanto la situazione conforme, bensì vengono sanzionati i comportamenti scorretti, risultando trasparenti per tutti gli interessati.

Parimenti, appare importante l'introduzione di un **intervento precoce** giuridicamente sicuro. Dopo la crisi di Credit Suisse in molte occasioni è stata riconosciuta la necessità di un intervento precoce della vigilanza che rispondesse a tale criterio. Ciò è essenziale presso le banche che ricoprono un ruolo di rilevanza sistemica nel sistema finanziario. Vale quanto segue: quanto più prontamente e intensamente un'autorità di vigilanza deve intervenire nell'attività economica, più la base legale dovrà essere chiara. Le clausole generali odierne non sono all'altezza di tale principio.

Raramente una crisi bancaria ha riscosso un consenso così ampio da fare sì che i dirigenti responsabili perdessero la fiducia del mercato e dunque causassero all'origine il caso di Credit Suisse. Le conclusioni del rapporto della CPI hanno evidenziato inequivocabilmente la necessità di strumenti preventivi per poter contrastare un tale sviluppo in modo precoce ed efficace. Rinunciarvi vorrebbe dire non trarre davvero insegnamenti dalla crisi di Credit Suisse.

Secondo: anche se adeguiamo le leggi, sfruttiamo appieno tutte le misure preventive e la discrezione, occorre constatare che un'economia di mercato non potrà mai essere coperta da un'assicurazione casco integrale. Nessuna legge e nessun margine discrezionale possono eliminare tutti i rischi. In particolare, fallimenti nella gestione, decisioni strategiche errate o una perdita di fiducia del mercato non possono essere spazzati via dal diritto prudenziale. Tutto questo può sembrare ovvio -- pare però che nella crisi passata alcuni ne siano rimasti sorpresi. Pertanto, vorrei sottolinearlo nuovamente in modo esplicito, all'inizio di questo processo politico.

Terzo: poiché vi è sempre un rischio residuo, occorre determinare innanzitutto in che misura una banca o uno Stato deve assumerselo. Questo chiarimento corrisponde a una ponderazione politica degli interessi e si traduce in ultima analisi nelle relative esigenze in materia di liquidità e di capitale. A tale proposito, rappresentando il punto di vista dell'autorità tecnica, vorrei aggiungere quanto segue.

Sostanzialmente, i meccanismi della copertura tramite capitale di filiali all'estero *non* sono complicati. Consentire alle società controllate all'estero di finanziare in parte il capitale proprio con capitale di terzi, significa assumersi debiti per il capitale proprio. Il termine tecnico per descrivere tutto ciò è *double leverage*. Il *double leverage* rende più difficoltoso il superamento di una crisi. Se la controllata all'estero non gode di buona salute, trascinerà con sé l'intera banca.

Il *double leverage* è noto nel contesto internazionale per essere un rischio, da oltre due decenni. In questo periodo per la seconda volta in Svizzera è fissata una modifica della legge. La prima volta, nel 2012, era stata già discussa la stessa questione: allora il Parlamento decise sostanzialmente di mantenere il finanziamento parziale del capitale proprio con fondi di terzi. Il Consiglio federale oggi

propone di dedurre la parte di finanziamento di terzi delle controllate all'estero dal capitale proprio – eliminando così il *double leverage* in questo ambito.

In sintesi, la richiesta di eliminare il *double leverage* non è né nuova né tipicamente svizzera e nemmeno giustificata dalla crisi di Credit Suisse. Più è basso il finanziamento di terzi del capitale proprio delle controllate estere, minore sarà il rischio per la Svizzera.

Vorrei ora fare riferimento a due possibili incomprensioni: **primo**, la questione qui discussa relativa al capitale riguarda il *finanziamento*, non la valutazione. Si tratta in questo caso della possibilità del *double leverage* e non della valutazione globale. Quest'ultima, infatti, non è più consentita per tutte le banche dal 2020 e l'eccezione accordata a Credit Suisse nel 2017 non è nemmeno più disponibile dalla fusione. **Secondo**: l'eliminazione del *double leverage non* è in rapporto diretto con il risanamento di una banca. La costituzione di capitale che ne deriva fa sì che una banca disponga di capitale sufficiente per potersi salvare. In questo modo un risanamento risulta più improbabile.

Signore e Signori, la FINMA accoglie con favore i parametri di riferimento del Consiglio federale ed è convinta che la resilienza della piazza finanziaria svizzera si rafforzi così in modo decisivo.

L'importante è che venga messo in atto l'intero spettro di misure presentate. Abbiamo dunque a disposizione gli strumenti per poter prevenire al meglio una prossima crisi bancaria.

Vi ringrazio per l'attenzione.